



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 222 LEGISLATURA N. IX

DE/LU/APL Oggetto: Approvazione Linee Guida Regionali per l'attuazione
 0 NC del D.Lgs. 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i. per la
 regolazione e la gestione dello stato di
 disoccupazione nella Regione Marche
 Prot. Segr. 165

Lunedì 17 febbraio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Marco Luchetti. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
 del Consiglio regionale il _____
 prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Oggetto: **APPROVAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 181 DEL 21 APRILE 2000 E S.M.I. PER LA REGOLAZIONE E LA GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE NELLA REGIONE MARCHE.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, internazionalizzazione, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, internazionalizzazione che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1.

DELIBERA

1. di approvare le "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 181 DEL 21 APRILE 2000 e s.m.i." di cui all'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche;
2. di incaricare il Dirigente regionale competente in materia di lavoro a dare la più ampia diffusione al documento approvato al fine di promuoverne una adeguata conoscenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott.ssa Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Gian Mario Spacca



seduta del	17 FEB 2014	pag.	3
delibera	159		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 181 del 21 aprile 2000

Legge n. 92 del 28 giugno 2012

Legge n. 99 del 09 agosto 2013 di conversione del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013

Linee guida approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 22 novembre 2012 (12/146/CR11/C9)

Linee guida approvate in Conferenza Unificata nella seduta del 05 dicembre 2013 al n. 137/LU

B) MOTIVAZIONE

Nell'ambito del più vasto processo di modifica del mercato del lavoro operato dalla Legge n. 92 del 28/06/2012 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" e della Legge n. 99 del 9 agosto 2013 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti* è necessario procedere con la modifica ed integrazione delle Linee guida regionali adottate con DGR n. 327/2003 al fine di coordinarne le previsioni e le disposizioni alla normativa di settore costituita, in particolare, dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 181 del 24/04/2000 e s.m.i.

In particolare le norme del D.Lgs n. 181 del 24/04/2000 e s.m.i. da prendere in esame per redigere le presenti Linee guida sono contenute:

- Nell'art. 2: stato di disoccupazione
- Nell'art. 3: livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego
- Nell'art. 4: perdita dello stato di disoccupazione

Riconosciuta la necessità primaria a che l'applicazione di tali disposizioni possa avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale al fine di garantire parità di trattamento dei cittadini, le Regioni e le Province Autonome, costituzionalmente titolari di competenza concorrente in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", hanno congiuntamente convenuto di individuare degli elementi comuni per l'attuazione delle sopra citate disposizioni.

Tali elementi comuni fanno riferimento ai seguenti documenti:

- Linee guida per una regolamentazione unitaria tra le Regioni e le Province Autonome per l'attuazione dell'articolo 3, comma 33, lettera c) della Legge 28 giugno 2012 n. 92 approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 22/11/2012 (12/146/CR11/C9)
- Linee guida condivise tra Stato, Regioni e Province Autonome per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione (ai sensi del D. Lgs. 181/2000), approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 05 dicembre 2013 al n. 137/LU



Ritenuto pertanto di dover procedere con l'approvazione di un documento che possa sostituire le attuali Linee Guida regionali approvate ormai da parecchi anni (DGR 327/2003) per adeguarle alle nuove disposizioni nel frattempo entrate in vigore e oggetto di accordo in Conferenza delle Regioni e in Conferenza Unificata;

Dato atto che il documento sottoposto all'approvazione è stato concordato nella sua versione definitiva dopo essere stato sottoposto all'esame delle Province in data 19 dicembre 2013, 9 e 27 gennaio 2014 e a quello della Commissione Regionale Lavoro nella seduta del 31 gennaio 2014;

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra espresse si propone quanto segue:

1. di approvare le "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 181 DEL 21 APRILE 2000 e s.m.i." di cui all'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche;
2. di incaricare il Dirigente regionale competente in materia di lavoro a dare la più ampia diffusione al documento approvato al fine di promuoverne una adeguata conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento

(Marta Fabietti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

POSIZIONE DI FUNZIONE LAVORO E FORMAZIONE

VISTO
Il Dirigente
(Dott. Fabio Montanini)

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO,
TURISMO, CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n° 16 pagine, di cui n° 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dott.ssa Elisa Moroni)



scduta del	17 FEB 2014	pag.	6
delibera	159		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Allegato "A"

LINEE GUIDA REGIONALI
per l'attuazione del D. Lgs. N. 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i.

Y



Premessa

Nell'ambito del più vasto processo di modifica del mercato del lavoro operato dalla Legge n. 92 del 28/06/2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e della Legge n. 99 del 9 agosto 2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti è necessario procedere con la modifica ed integrazione delle Linee guida regionali adottate con DGR n. 327/2003 al fine di coordinarne le previsioni e le disposizioni alla normativa di settore costituita, in particolare dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 181 del 24/04/2000 e s.m.i.

In particolare le norme del D.Lgs n. 181 del 24/04/2000 e s.m.i. da prendere in esame per redigere le presenti Linee guida sono contenute:

- Nell'art. 2: stato di disoccupazione
- Nell'art. 3: livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego
- Nell'art. 4: perdita dello stato di disoccupazione

Riconosciuta la necessità primaria a che l'applicazione di tali disposizioni possa avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale al fine di garantire parità di trattamento dei cittadini, le Regioni e le Province Autonome, costituzionalmente titolari di competenza concorrente in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", hanno congiuntamente convenuto di individuare degli elementi comuni per l'attuazione delle sopra citate disposizioni.

Tali elementi comuni fanno riferimento ai seguenti documenti:

- Linee guida per una regolamentazione unitaria tra le Regioni e le Province Autonome per l'attuazione dell'articolo 3, comma 33, lettera c) della Legge 28 giugno 2012 n. 92 approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 22/11/2012 (12/146/CR11/C9)
- Linee guida condivise tra Stato, Regioni e Province Autonome per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione (ai sensi del D. Lgs. 181/2000), approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 05 dicembre 2013 al n. 137/LU

Definizioni

Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs 181 e s.m.i. si intendono per:

- a) "**adolescenti**", i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
- b) "**giovani**", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
- c) "**stato di disoccupazione**", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
- d) "**disoccupati di lunga durata**", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- e) "**inoccupati di lunga durata**", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- f) "**donne in reinserimento lavorativo**", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
- g) "**servizi competenti**", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le



previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

- h) **“servizi pubblici per l'impiego competenti”** i Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 competenti per territorio, cioè quelli nel cui ambito territoriale il soggetto elegge – mediante autocertificazione – il proprio domicilio.

ARTICOLO 1

Anagrafe dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 442/2000 e s.m.i. con decorrenza 01/01/2003 è stato istituito l'elenco anagrafico dei lavoratori nel quale vengono iscritte tutte le persone alla ricerca di lavoro (disoccupati, inoccupati, nonché occupati in cerca di altra occupazione) aventi l'età stabilita per legge per essere ammesse al lavoro e che intendano avvalersi, nella loro ricerca, dei servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lett g) del Decreto Legislativo n. 181/2000 e s.m.i.
2. L'elenco è integrato e aggiornato con le indicazioni fornite dal lavoratore e d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie (CO) provenienti dai datori di lavoro pubblici e privati.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inoltre inseriti d'ufficio i lavoratori per quali il servizio pubblico per l'impiego competente riceve una delle seguenti comunicazioni:
 - a. Comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico, effettuate dagli istituti scolastici ai sensi del DPR 257/2000
 - b. Comunicazioni fornite istituti previdenziali, organi ispettivi o altre istituzioni sulla base di specifiche disposizioni legislative
4. L'inserimento nell'elenco anagrafico dei lavoratori ha effetti esclusivamente di tipo “dichiarativo”.
5. In conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati personali di ciascun lavoratore iscritto nell'Anagrafe di cui al presente articolo, è l'Amministrazione alla quale si riconduce il servizio pubblico per l'impiego competente; il responsabile del trattamento dei dati è designato dal titolare di riferimento; l'incaricato del trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento), relativi a ciascun lavoratore, è l'operatore che effettua gli adempimenti.

ARTICOLO 2

Scheda anagrafico/professionale

1. I dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di “scheda anagrafico/professionale” di cui al DM 30/10/2007 e s.m.i. la quale oltre a riportare i dati anagrafici del lavoratore è integrata con le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle abilità e disponibilità del medesimo lavoratore.
2. All'atto dell'inserimento al lavoratore viene attribuita la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale “qualifica principale” utilizzando la nomenclatura e i dizionari terminologici di cui al citato DM 30/10/2007.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

3. In caso di inserimento d'ufficio di disoccupati la qualifica principale è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
4. Sempre all'atto del primo inserimento si procede alla classificazione dei lavoratori secondo le "classi" e le "specifiche" indicate nell'allegato C del citato DM 30/10/2007.
5. Nel caso di trasferimento del domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al servizio pubblico per l'impiego competente ove è ubicato il luogo del nuovo domicilio: quest'ultimo mediante cooperazione applicativa realizzata per il tramite del nodo di coordinamento nazionale del sistema informativo lavoro richiederà al servizio pubblico per l'impiego competente di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore.
6. La scheda anagrafico-professionale ha valore certificativo limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali.
7. Il servizio pubblico per l'impiego competente, su richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare copia della scheda anagrafico-professionale (secondo il formato standard di cui al DM 30/10/2007 e s.m.i.) anche in via telematica avvalendosi del servizio informatico messo a disposizione nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche all'indirizzo web <https://janet.regione.marche.it> senza alcun onere per il lavoratore medesimo.

ARTICOLO 3

Definizione dello stato di disoccupazione.

1. Lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 181/2000 e s.m.i., è definito come: *"la condizione del soggetto privo di lavoro, ovvero non aver in atto alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, né un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione o di impresa, da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso¹ che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi pubblici per l'impiego competenti sottoscritte nel Patto di servizio di cui al successivo articolo 6"*.

¹ Gli attuali limiti di reddito sono stabiliti dall'art. 1, comma 6, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) la quale prevede un tetto di € 8.000,00 per redditi di lavoro subordinato e assimilato e di € 4.800,00 per redditi da lavoro autonomo. In caso di presenza contemporanea di rapporti di lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo il tetto è fissato a € 8.000,00, fermo restando che l'importo riferibile al solo lavoro autonomo non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto di € 4.800,00.

Tale soglia, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lett a) – secondo periodo - del D. Lgs. 181/2000, introdotto dall'art. 7, comma 7 del D.L. n. 76 del 28/06/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 09/08/2013, non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. 468/97.

I limiti di reddito di cui sopra saranno automaticamente adeguati con Decreto del Dirigente dell'area lavoro qualora fossero approvate nuove disposizioni legislative in tal senso.



seduta del	17 FEB 2014	pag.	10
delibera	159		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ARTICOLO 4

Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 181/2000 e s.m.i., la condizione di disoccupato deve essere comprovata tramite la presentazione dell'interessato presso il servizio pubblico per l'impiego competente, cioè quello nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, unitamente da una dichiarazione (resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti l'attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2. Tale dichiarazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
 - a) Di persona, presentandosi direttamente presso il servizio pubblico per l'impiego competente;
 - b) In via telematica, avvalendosi del servizio informatico messo a disposizione dai servizi pubblici per l'impiego competenti per il tramite del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche all'indirizzo web <https://janet.regione.marche.it>
 - c) Mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS il quale acquisisce la dichiarazione contestualmente alla domanda di indennità nell'ambito dell'ASpl ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 38, della Legge n. 92 del 28/06/2012.

ARTICOLO 5

Durata dello stato di disoccupazione

1. L'art. 2, comma 6 del D. Lgs. 181/2000 prevede che lo stato disoccupazione si computi in mesi commerciali, pertanto i periodi fino a 15 giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.
2. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno di sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 4 che precede, fino al giorno della sua chiusura, detratti eventuali periodi di sospensione di cui all'articolo 9 che segue.

ARTICOLO 6

Verifica della permanenza nello stato di disoccupazione

1. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 2 – comma 4 – del D. Lgs. 181/00, e s.m.i. è effettuata dal servizio pubblico per l'impiego con le seguenti modalità:
 - a. sulla base delle comunicazioni obbligatorie (CO) dei datori di lavoro;
 - b. in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato nell'ambito del Patto di servizio
 - c. sulla base delle informazioni fornite dagli Organi di vigilanza (INPS, Ispettorato del lavoro, etc.)
2. Entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione il servizio pubblico per l'impiego competente effettua il colloquio di orientamento del lavoratore e, se non vi ha ancora provveduto, compila la relativa scheda professionale.



3. Con i soggetti che siano nelle condizioni di cui al precedente articolo 4 il Servizio pubblico per l'impiego competente stipula un "Patto di servizio" al fine di definire e concordare le modalità di ricerca attiva per l'inserimento lavorativo, prevedendo altresì la chiusura del patto stesso e la decadenza dallo stato disoccupazione nel caso di:
 - a. inattività dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento sulla base delle evidenze di cui al comma 6 che segue;
 - b. ricorrano una delle condizioni di cui al successivo articolo 8con l'onere da parte dell'interessato di un suo rinnovo al servizio pubblico per l'impiego competente.
4. E' possibile che la stipula avvenga già in fase di accoglienza, contestualmente alla sottoscrizione della DID, qualora il servizio pubblico per l'impiego competente disponga in tale area di personale in grado di delineare le necessità dell'utente svolgendo il primo colloquio.
5. Il Patto di servizio costituisce lo strumento che consente all'operatore del servizio e all'utente di definire con chiarezza le attese e gli impegni reciproci, nonché fornire motivazione e certezza giuridica a comportamenti ed atti amministrativi conseguenti.
6. Al fine di realizzare un costante aggiornamento delle banche dati regionali dei disoccupati, il Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche rende disponibile un report automatico per la segnalazione periodica al servizio pubblico per l'impiego competente, con cadenza semestrale, dello stato delle azioni concordate nel Patto di servizio dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento.
7. Il Patto di servizio, eventualmente integrato da un Piano di Azione Individuale, può prevedere: un rinvio dell'utente a servizi e prestazioni specialistiche interne e/o esterne al servizio pubblico per l'impiego competente; misure di accompagnamento e azioni di sostegno per l'elaborazione di un progetto di inserimento, nei tempi e nei modi concordati; momenti di verifica e valutazione dell'esperienza attivata.

ARTICOLO 7

Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 181/2000 e s.m.i. lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di una attività lavorativa, con rapporto di lavoro di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato, escluse in ogni caso le prestazioni occasionali di tipo accessorio, tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (vedi nota 1 precedente art. 3).
2. La dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo necessari per la conservazione dello stato di disoccupazione senza soluzione di continuità con decorrenza dalla data dell'ultima DID attiva, deve essere sempre effettuata dall'interessato presentando apposita istanza direttamente al servizio pubblico per l'impiego competente o per il tramite del Sistema informativo lavoro della Regione Marche all'indirizzo web <http://janet.regione.marche.it> nei casi ed entro i termini di seguito indicati:
 - a. In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato di durata superiore a 6 mesi, o di una attività, a prescindere dalla durata, di lavoro autonomo: entro 45 giorni di calendario decorrenti dall'instaurazione del rapporto di lavoro o dall'avvio dell'attività



- b. In caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata iniziale superiore a 6 mesi o di una attività di lavoro autonomo o parasubordinato di durata iniziale superiore a sei mesi: entro 15 giorni di calendario decorrenti dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro
 - c. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad accertamento effettuato dagli organi competenti: entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti.
3. Qualora il lavoratore abbia una DID attiva ma presenti istanza di conservazione per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 che precede oltre il termine previsto, e comunque entro i 180 giorni successivi al medesimo termine, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest'ultima data: in tal caso il periodo che intercorre tra la data inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza è considerato di sospensione dello stato di disoccupazione.
 4. Qualora il lavoratore abbia in corso una attività lavorativa che consente la conservazione dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 1 del presente articolo ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

ARTICOLO 8

Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 181/2000, così come modificato dalla Legge. 92/2012, si verifica in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) Mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di politica attiva concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.3 del D. Lgs. 181/2000;
 - b) Rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo aventi le caratteristiche previste dal comma 7 che segue.
2. Nello specifico la perdita dello stato di disoccupazione per i soggetti inoccupati/disoccupati **non percettori di strumenti di sostegno del reddito** ricorre nel caso di:
 - a) rifiuto di una offerta di lavoro avente le seguenti caratteristiche:
 - Corrispondenza con uno i più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio;
 - Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, oppure determinato, ovvero di somministrazione, di durata superiore a 6 mesi
 - Sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
 - b) Mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;
 - c) Mancata esecuzione senza giustificato motivo delle azioni concordate nel Piano di azione individuale e sottoscritte nel Patto di servizio;
 - d) Mancata adesione senza giustificato motivo ad una proposta finalizzata all'inserimento lavorativo;
 - e) Assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'Amministrazione Pubblica.
3. Il giustificato motivo di cui al comma precedente ricorre in caso di:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- a) Rapporti di lavoro a termine o attività formative ex L. 845/78, tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo, altre attività non costituenti rapporti di lavoro (work experience, borse lavoro, borse di ricerca)
 - b) infortunio
 - c) malattia
 - d) stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria, anche anticipata
 - e) servizio civile
 - f) detenzione
 - g) impossibilità oggettiva a presentarsi (elenco semplificato e non esaustivo: scioperi dei servizi pubblici, calamità naturali, etc.)
 - h) impossibilità soggettiva a presentarsi causa situazioni di infortunio e malattia di componenti il nucleo familiare
4. I giustificativi motivi di cui al comma 3 che precede possono essere fatti valere entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione pattuita, eccezione fatta per l'ipotesi di cui alla lettera a) per la quale il termine dei 30 giorni decorre dalla fine dell'attività avviata. E' ammesso un ritardo superiore dovuto a ragioni di salute allorquando le stesse siano certificate da una struttura pubblica o privata convenzionata.
5. Avuto riguardo alla condizione di disabilità, le ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in caso di rifiuto o mancata presentazione, sono integrate dalla difficoltà di locomozione sul territorio e da elementi riconducibili oggettivamente alla predetta condizione, dalla non adeguata presenza di servizi sociali e sanitari sul territorio, dall'adeguatezza della postazione lavorativa in relazione ad elementi di natura socio-sanitaria ed alla diagnosi funzionale e dalle barriere di diversa natura che possono ostacolare l'inserimento lavorativo.
6. Con riferimento al requisito professionale di cui alla lettera a) - comma 2 – primo punto alinea - che precede, si stabilisce che, al fine di privilegiare l'effettiva occupabilità del soggetto, trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del primo Patto di servizio, si considera congrua anche una offerta da parte dei servizi competenti che prescindano da tale criterio.
7. La perdita dello stato di disoccupazione per i soggetti **percettori di strumenti di sostegno del reddito**, ai sensi dell'art. 4, commi 41 e 42 della Legge 92/2012 ricorre nei seguenti casi:
- a) rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai Servizi Competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
 - b) rifiuto di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 che precede si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione proposte dai Servizi competenti si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque siano raggiungibili mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
9. Il mancato superamento del periodo di prova, non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l'anzianità precedente maturata.
10. La perdita dello stato di disoccupazione, fatte salve le ipotesi di conservazione di cui al precedente art. 7, avviene automaticamente nei seguenti casi:
- a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato superiore a sei mesi, a tempo pieno o parziale, salvo le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 9 che segue;
 - b) instaurazione di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un'impresa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

11. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della legge 223/91 e nell'art. 22 comma 7 del D.lgs.n.151/01.
12. Ai lavoratori disabili previsti dall'art.8, comma 1 della legge 68/99, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, della medesima legge.

ARTICOLO 9

Sospensione dello stato di disoccupazione

1. Previa verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione, l'instaurazione di un rapporto lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs 181/00 e s.m.i.
2. Tutte le altre attività di lavoro, autonome o parasubordinate, da cui derivi un reddito annuo superiore ai limiti di reddito di cui alla nota 1 del precedente art. 3 fanno perdere lo stato di disoccupazione indipendentemente dalla durata.
3. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Al fine di uniformare il computo del periodo di sospensione con la percezione dell'ASpl, disciplinata dall'art. 2, comma 15 della Legge 92/2012, il calcolo dei giorni di sospensione sarà effettuato per giorni effettivi di calendario.
5. Una volta cessato il rapporto di lavoro, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio.
6. All'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi, che aveva comportato la perdita dello stato di disoccupazione, si applica l'istituto della sospensione nel caso in cui il periodo effettivamente lavorato sia pari o inferiore a sei mesi. In tal caso il lavoratore recupera l'anzianità di disoccupazione pregressa.
7. I servizi pubblici per l'impiego competenti devono ripristinare l'anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore anche nel caso in cui un rapporto di lavoro è stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purchè la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi.
8. I Servizi pubblici per l'impiego competenti non procederanno alla sospensione dello stato di disoccupazione qualora l'offerta di lavoro si rappresenti quale attività non costituente rapporto di lavoro: work experience, borse lavoro, tirocini etc....
9. Gli effetti della sospensione hanno riguardo alla:
 - a. Non sussistenza dello stato di disoccupazione per l'intera durata del rapporto di lavoro, per cui il soggetto, per medesimo periodo, si considera a tutti gli effetti occupato;
 - b. interruzione del conteggio della durata della disoccupazione.



ARTICOLO 10

Livelli essenziali delle prestazioni

1. Effettuato il primo colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, il servizio competente propone al disoccupato/inoccupato **non percettore di ammortizzatore sociale** di aderire ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o ad altra misura che ne favorisca l'integrazione professionale, definita nel Patto di Servizio, entro i seguenti termini:
 - a. non oltre 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, se si tratta di adolescenti, giovani e donne in cerca di reinserimento lavorativo, così come definiti dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002 e s.m.i.;
 - b. non oltre 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, così come definita dall'art 1, c. 2, del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002 e s.m.i., secondo le priorità fissate dalla normativa e della programmazione regionale.
2. Nei confronti dei **beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito**, il Dlgs. 181/2000, così come modificato dalla L.92/2012 all'art. 3, c. 1 bis prevede almeno l'offerta delle seguenti azioni:
 - a. colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
 - b. azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
 - c. formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;
 - d. proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
3. Nei confronti dei **beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi**, il Dlgs. 181/2000, così come modificato dalla L.92/2012 all'art. 3, c. 1 ter prevede almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del lavoratore

ARTICOLO 11

Monitoraggio e informazione

1. I servizi competenti forniscono al servizio regionale di riferimento, secondo le modalità e i tempi definiti, i dati quantitativi e qualitativi relativi all'erogazione dei servizi a livello territoriale, all'utenza di riferimento, alla domanda di lavoro.
2. Il servizio regionale competente in materia di lavoro per fini di indagine e ricerca può estrarre i dati dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche utilizzato dai centri per l'impiego e da altri servizi competenti.
3. Il Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche sarà collegato alla Banca dati delle politiche attive e passive istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi della L.n°99/2013, art.8),



finalizzata a raccogliere informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro, ivi compresi coloro i quali beneficiano di ammortizzatori sociali, sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego.

4. La Regione Marche, in accordo con le Province, individua le modalità per garantire un'adeguata informazione relativamente alle novità introdotte dalle presenti Linee guida.

ARTICOLO 12

Disposizioni finali e norme transitorie

1. Le persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 181/2000 assunte entro il 31 dicembre 2013 con contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore ad otto mesi, ovvero quattro mesi se si tratta di giovani, così come definiti dall'art. 1, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 181/2000 stesso, hanno diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Analoga sospensione si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2013 e risolti anticipatamente entro tale data se il periodo effettivamente lavorato è inferiore a otto mesi.
3. La proroga o la cessazione anticipata dei rapporti di lavoro di cui ai commi precedenti che intervengano dopo il 01 gennaio 2014 determinano l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alle presenti Linee guida con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche al rapporto di lavoro la cui natura subordinata è stata riconosciuta in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti.
5. Dal 1° gennaio 2014 l'instaurazione o lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 mesi, a tempo pieno o parziale, o di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o la stipula di un contratto di associazione in partecipazione o la costituzione di un'impresa, determina la perdita dello stato di disoccupazione, fatte salve le ipotesi di conservazione dello stato di disoccupazione di cui al precedente articolo 7.
6. I lavoratori che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni hanno una DID attiva e non hanno concordato un percorso di politica attiva ai sensi del D. Lgs. 181/2000 hanno tempo fino al 30 giugno 2014 per confermare lo stato di disoccupazione e fissare un appuntamento con il servizio pubblico per l'impiego competente per la sottoscrizione del patto di servizio.
7. Le presenti disposizioni sostituiscono a far data dal 1 gennaio 2014 quelle approvate con DGR n. 327 del 11/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Restano ferme le disposizioni contenute nei seguenti atti:
 - a. DGR n. 1121 del 05/08/2003, così come integrata con successiva DGR n. 619 del 08/06/2004, tranne per la disposizione contenuta al capoverso "Disposizioni generali riguardo la perdita dello stato di disoccupazione" che si intende abrogata con il presente provvedimento
 - b. DGR n. 1346 del 13/10/2003, così come integrata con successiva DGR n. 619 del 08/06/2004 e DGR n. 1654 del 22/11/2010